

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	26
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) . . . . .	31
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .	32
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) . . . . .	27
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) . . . . .	33

#### COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A . . . . .	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	27

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291- <i>ter</i> Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	28
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 ed abb./B ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	28
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti</i> ) . . . . .	34
AVVERTENZA . . . . .	30

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.**

**Doc. LVII, n. 5-*bis*.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 2 ottobre 2012.

Maurizio PANIZ (PdL) *relatore*, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 1*) che è stata formulata sulla base della relazione svolta ieri.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che la Commissione Giustizia non possa non tenere conto che nell'allegato 1 alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2012 viene sottolineato che il Ministero della Giustizia ha fornito una

dettagliata descrizione dei programmi di spesa afferenti alle proprie missioni senza, tuttavia – e questo è grave – senza dare dimostrazione della coerenza della compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione delle singole missioni e le risorse scritte a legislazione vigente del bilancio pluriennale. Queste considerazioni determinano necessariamente una forte diffidenza sulla relazione programmatica per missioni di spesa fatte dal Ministero della giustizia e riportata nel predetto allegato. A tale proposito evidenzia come dalla relazione non emerga in alcun modo un fatto estremamente grave quale il trasferimento solo parziale delle riserve stanziato dal CIPE a favore del Commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. Tutto ciò determina un rallentamento dell'attuazione del Piano carceri che rischia di tradursi in un vero e proprio fallimento dello stesso, nonostante che il CIPE abbia stanziato i fondi necessari. Chiede pertanto al relatore di integrare la proposta di parere facendo riferimento alla questione da lui appena evidenziata.

Maurizio PANIZ (Pdl) *relatore*, concordando pienamente con l'onorevole Contento evidenzia come la sua proposta di parere affronti la questione da lui sollevata laddove in premessa viene sottolineata l'esigenza di utilizzare tutte le risorse disponibili per attuare il Piano carceri. Tuttavia, accoglie la richiesta dell'onorevole Contento e riformula la sua proposta di parere in maniera tale che l'esigenza già evidenziata risulti meglio specificata attraverso un diretto riferimento al mancato trasferimento integrale delle risorse stanziato dal CIPE in relazione al Piano carceri (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato 2*).

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.**

**Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 2 ottobre 2012.

Marilena SAMPERI (PD) *relatore*, presenta una proposta di parere che si incentra sulla questione dell'attribuzione ad alcuni soggetti della qualifica di polizia giudiziaria, ritenendo che sarebbe opportuno sopprimere la disposizione relativa inserita nel comma 5 dell'articolo 12 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.15.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 3 ottobre 2012.*

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.**

**Emendamenti C. 3900-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 15 e dalle 20.30 alle 21.30.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto e Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 ottobre 2012.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ribadisce l'intenzione dei relatori di presentare domani una proposta di testo base nella quale le disposizioni di delega del disegno di legge C. 5019 del Governo vengono trasformate in disposizioni direttamente precettive per quanto attiene alle materie della messa alla prova e della contumacia. Rimane aperta la questione della delega in materia di depenalizzazione che, come è emerso nel corso del dibattito, sarebbe opportuno stralciare al fine di poterla meglio approfondire nonché quella della delega sulle pene detentive non carcerarie che necessita di essere meglio specificata se non addirittura trasformata anch'essa in disposizione direttamente precettiva.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, concorda con quanto appena affermato dalla correlatrice, ritenendo che nel caso in cui non si riuscissero a formulare nei tempi richiesti delle discipline adeguate in materia di depenalizzazione e di pene detentive non carcerarie sarebbe opportuno soffermarsi unicamente sulle altre materie oggetto del disegno di legge per pervenire ad una rapida approvazione dello stesso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.**

**C. 2519 ed abb./B.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 settembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo in esame (*vedi allegato 4*).

Alessandra MUSSOLINI (Pdl) *relatore*, rileva come gli emendamenti tocchino temi molto rilevanti e, in particolare, quello del riconoscimento dei figli nati da incesto e quello del giudice competente in materia. Sottolinea la grande rilevanza del provvedimento e ricorda come esso abbia lo scopo di affermare un principio di civiltà, creando un unico *status* per tutti i figli. Ritene quindi che ciascuno debba decidere secondo coscienza e auspica che, come accaduto nel corso della prima lettura, si possa continuare a lavorare con spirito di collaborazione e senza pregiudizi. Preso atto che comunque da parte di più di un gruppo sono stati presentati emendamenti e che quindi vi è la possibilità che il testo venga modificato e quindi trasmesso nuovamente al Senato, dichiara di essere pronta a prendere contatto con il relatore presso il Senato al fine di verificare se le eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al testo in esame possano pregiudicare l'approvazione finale del provvedimento nonostante che questo risponda ad un'esigenza, quale quella di tutelare i figli nati fuori dal matrimonio, la cui soddisfazione non può più essere differita.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita i colleghi a tenere presente che la legislatura volge al termine e che apportare modifiche al testo potrebbe precludere al provvedimento la possibilità di diventare legge. Fa presente, inoltre, che qualora si riuscisse ad approvare il testo proveniente dal Senato, vi sarebbe la disponibilità da

parte del Governo a emanare in tempi ristretti i relativi decreti legislativi. Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea nel mese di novembre, ma che vi sarebbe anche la possibilità di un inserimento nel calendario in tempi più ravvicinati ove la Commissione ne concludesse l'esame in tempi brevi.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda come la scorsa settimana si sia svolto presso la Corte di cassazione un convegno sulla tematica dei figli naturali e come in quell'occasione siano emerse perplessità sulle modifiche apportate al provvedimento dal Senato, anche in considerazione del fatto che presso quel ramo del Parlamento è in stato avanzato di esame un provvedimento che riguarda l'ordinamento minorile. Si è quindi pensato che la soluzione preferibile fosse la soppressione delle modifiche apportate dal Senato per ripristinare il testo approvato dalla Camera.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che non sia opportuna la verifica proposta dalla relatrice, perché le risulta che al Senato vi siano delle posizioni rigide e difficilmente superabili. Le sembra evidente che l'unica alternativa praticabile, se si vuole che il provvedimento diventi legge, sia quella di approvare il provvedimento trasmesso dal Senato senza ulteriori modifiche. Quanto al tema del riconoscimento dei figli incestuosi, sottolinea come non si possa in alcun modo affermare che la norma in questione costituisca un incentivo alla violenza nelle famiglie, ponendosi piuttosto su un solco già tracciato dalla Corte costituzionale. Auspica quindi che si possa giungere rapidamente all'approvazione del testo senza ulteriori modificazioni.

Angela NAPOLI (FLpTP) ricorda come il provvedimento sia stato approvato all'unanimità dalla Camera e sottolinea come invece le modifiche introdotte dal Senato abbiano creato una diversità di valutazioni che sono riconducibili alla sensibilità individuale. Ritiene quindi che la soppressione delle disposizioni introdotte

dal Senato costituirebbe il presupposto per ritrovare un orientamento unanime in Commissione.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che l'obiettivo primario sia l'eliminazione di una inaccettabile discriminazione fra i figli, che invece devono tutti godere di un unico *status* e di un'unica procedura giurisdizionale, e che questo sia l'unico obiettivo che la Commissione deve perseguire, superando le diversità di veduta. Auspica quindi che possa essere trovata la soluzione più appropriata affinché il provvedimento possa diventare legge il più presto possibile.

Carolina LUSSANA (LNP) sottolinea come il provvedimento sia atteso e importante. Dichiarando quindi la disponibilità del proprio gruppo sia ad approvare il testo proveniente dal Senato senza modifiche sia, eventualmente, ad esperire un tentativo di mediazione con le posizioni espresse dal Senato. L'obiettivo è quello di trasformare in legge quanto prima il provvedimento in esame.

Donatella FERRANTI (PD) evidenzia come il Senato abbia voluto modificare, in senso peggiorativo, un provvedimento che era stato approvato dalla Camera all'unanimità. Dichiarando di condividere l'intervento della collega Capano in ordine al riconoscimento dei figli nati da incesto, sottolineando come l'audizione del Professore Cesare Massimo Bianca dovrebbe dirimere ogni dubbio in proposito. Dichiarando inoltre la disponibilità del proprio gruppo a trovare la soluzione più idonea a garantire che il provvedimento diventi legge in questa legislatura.

Rita BERNARDINI (PD) rileva come se si vuole veramente eliminare una ingiustizia bisogna assumersi delle responsabilità. Ritiene quindi che si possa anche approvare il testo senza modifiche.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, prende atto di come nella Commissione sembri prevalente l'orientamento di chi

vuole approvare il testo così com'è, costituendo le eventuali modifiche un grave ostacolo affinché il provvedimento si trasformi in legge. Prende atto inoltre della volontà del Governo comunicata dal Presidente circa una rapida attuazione delle deleghe qualora diventasse legge il provvedimento in esame. Chiede quindi che la seduta sia rinviata a mercoledì della prossima settimana, al fine di poter assumere una decisione finale su come procedere e quindi esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.*

C. 881 Pecorella e C. 4714 Genovese.

*Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.*

C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

*Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.*

C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).*

COM(2012)11 final.

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.*

COM(2012)10 final.

## ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.  
Doc. LVII, n. 5-bis.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,  
esaminata, per quanto di competenza, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012,

tenuto conto dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali e del trend di crescita dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel Documento di economia e finanza presentato ad aprile 2012;

rilevata peraltro l'estrema gravità della situazione nella quale versano le carceri italiane;

ritenuto quindi che sia necessario, in ogni caso, assicurare adeguati stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio edilizio penitenziario e dare una rapida attuazione al Piano di edilizia carceraria;

preso atto che tra gli obiettivi strategici del Ministero della giustizia vi è il rafforzamento delle infrastrutture penitenziarie,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.  
Doc. LVII, n. 5-bis.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminata, per quanto di competenza, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012,  
tenuto conto dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali e del trend di crescita dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel Documento di economia e finanza presentato ad aprile 2012;  
rilevata peraltro l'estrema gravità della situazione nella quale versano le carceri italiane;  
ritenuto quindi che sia necessario, in ogni caso, assicurare adeguati stanziamenti

di bilancio per la manutenzione del patrimonio edilizio penitenziario e dare una rapida attuazione al Piano di edilizia carceraria, procedendo in primo luogo al trasferimento integrale delle riserve stanziolate dal CIPE a favore del Commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;

preso atto che tra gli obiettivi strategici del Ministero della giustizia vi è il rafforzamento delle infrastrutture penitenziarie,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 3

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.  
Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

rilevato che il comma 5 dell'articolo 12 prevede che il presidente di ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possano individuare e nominare, tra il personale, coloro che nell'esercizio delle loro funzioni operino con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, senza tenere conto che il predetto personale potrebbe non avere le capacità professionali adeguate per lo

svolgimento di funzioni che possono incidere anche sulla libertà delle persone,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 12 sia soppresso il comma 5.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.  
C. 2519 ed abb./B.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 1.** Capitanio Santolini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 2.** Angela Napoli.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **1. 3.** Palomba.

*Al comma 3, capoverso ART. 251, aggiungere in fine il seguente comma:*

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, quando la relazione tra i genitori è conseguenza di una ipotesi di reato prevista dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, la potestà sul figlio minore di età è esercitata in via esclusiva dal genitore vittima del reato. In tale ipotesi si applica l'articolo 463, lettera 3-bis del codice civile.

**1. 4.** Palomba.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: « il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre » sono sostituite dalle

seguenti: « il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre ».

**1. 5.** Borghesi, Palomba.

*Al comma 9, capoverso ART. 448-bis. – (Cessazione per decadenza dell'avente diritto alla potestà sui figli) – dopo le parole: possono escluderlo, sono aggiunte le seguenti: con testamento.*

**1. 6.** Cilluffo.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 1.** Capitanio Santolini.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 2.** Angela Napoli.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, secondo quanto previsto dall'articolo 247, ultimo comma, del codice civile, e che la titolarità dell'azione sia estesa anche agli ascendenti.*

**2. 3.** Palomba.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

\* 3. 1. Ria.

*Sopprimerlo.*

\* 3. 2. Palomba, Borghesi.

*Sopprimerlo.*

\* 3. 3. Capitanio Santolini.

*Sopprimerlo.*

\* 3. 4. Angela Napoli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento).*

1. Dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

CAPO I-bis. DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI.

ART. 711-bis. — *(Competenza)*. — Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore.

ART. 711-ter. — *(Forma della domanda)*. — La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.

Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

ART. 711-quater. — *(Comparizione personale delle parti)*. — I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.

ART. 711-quinquies. — *(Tentativo di conciliazione)*. — All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.

Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli.

Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.

ART. 711-sexies. — *(Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore)*. — Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155 e 155-sexies del codice civile.

ART. 711-septies. — *(Provvedimenti temporanei e urgenti)*. — Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole; ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità;

decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.

Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

ART. 711-*octies*. — (*Istruttoria*). — Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.

Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile.

All'assunzione dei mezzi di prova è delegato un componente togato del collegio, anche congiuntamente ad un componente onorario.

ART. 711-*novies*. — (*Ascolto del minore*). — All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.

All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza.

Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se essa sia videoregistrata.

ART. 711-*decies*. — (*Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria*). — Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore,

acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e a quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.

Il tribunale decide con sentenza.

ART. 711-*undecies*. — (*Garanzie*). — Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.

Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

ART. 711-*duodecies*. — (*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento*). — Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-*ter*.

ART. 711-*terdecies*. — (*Reclamo e ricorso per cassazione*). — La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.

ART. 711-*quaterdecies*. – (*Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati*). – I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710.

**3. 5.** Ria.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 1.** Ria.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 2.** Capitano Santolini.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 3.** Angela Napoli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

(*Disposizioni transitorie*).

1. Le disposizioni del capo I-*bis* del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applicano ai procedimenti instaurati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**4. 4.** Ria.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 5.** Palomba.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 1.** Capitano Santolini.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 2.** Angela Napoli.